

[Condividi](#)

È stata pubblicata [la circolare n. 73 del 24 giugno 2022](#) per l'erogazione del contributo *una tantum* di 200 euro disposto dal ["Decreto Aiuti" \(decreto-legge n. 50 del 17 maggio 2022\)](#).

La misura riguarda un'ampia platea di cittadini. Potranno ricevere il contributo i **lavoratori dipendenti**, del pubblico e del privato, titolari di uno o più rapporti di lavoro, ai quali spetti, dal 1° gennaio 2022 fino al giorno precedente la pubblicazione della circolare, il diritto all'esonero contributivo dello 0,8%.

Il datore riconoscerà in modo automatico il sostegno, previa acquisizione di una dichiarazione da parte del lavoratore di non essere titolare di trattamenti pensionistici, a carico di qualsiasi forma previdenziale, di trattamenti di accompagnamento alla pensione e di Reddito di Cittadinanza. Su questo punto è stato emanato il [messaggio Hermes n. 2559 del 24 giugno 2022 \(vedi messaggio 2559\)](#). Ove il lavoratore sia titolare di più rapporti di lavoro *part-time*, dovrà presentare la dichiarazione al solo datore che provvederà al pagamento dell'indennità. Il *bonus* sarà liquidato anche laddove la retribuzione del mese risulti azzerata in virtù di eventi tutelati (CIGO/CIGS, FIS o Fondi di solidarietà, CISOA, congedi).

L'autodichiarazione non è necessaria per i dipendenti pubblici i cui servizi di pagamento delle retribuzioni del personale siano gestiti dal sistema informatico del MEF. Beneficeranno d'ufficio della misura, con la mensilità di luglio 2022, anche i residenti in Italia alla data del 1° luglio che risultino **titolari di pensione**, a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione

o assegno sociale, pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché i titolari di trattamenti di accompagnamento alla pensione; al fine di accedere all'indennità i suddetti trattamenti devono avere decorrenza entro il 30 giugno 2022 e il reddito personale IRPEF - al netto dei contributi previdenziali e assistenziali - non deve essere superiore, per l'anno 2021, a 35.000 euro.

Quanti vedono il proprio assegno ordinario di invalidità in scadenza al 30 giugno saranno ricompresi tra i destinatari del beneficio, qualora il trattamento sia confermato senza soluzione di continuità.

Nel caso di soggetti contitolari di pensione ai superstiti, la prestazione è corrisposta a ciascun contitolare in misura intera, con verifica reddituale personale.

Tra i beneficiari del provvedimento anche quanti, nel mese di giugno, risultino **titolari di NASpi e DIS-COLL, i beneficiari di disoccupazione agricola** per il 2022 (di competenza 2021) e **i beneficiari dell'indennità Covid-19 varata dai decreti Sostegni e Sostegni-bis. Gli appartenenti a queste categorie non dovranno presentare alcuna domanda: il beneficio sarà erogato direttamente da Inps.**

Dovranno, invece, presentare domanda all'Istituto i lavoratori:

- **titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa**, con un contratto attivo alla data del 18 maggio 2022 e **reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 35.000 euro per il 2021;**

- **stagionali, a tempo determinato e intermittenti con 50 giornate di lavoro effettivo nel 2021**, da cui deriva un reddito non superiore a 35.000 euro. Nella platea dei destinatari sono ricompresi anche i lavoratori a tempo determinato del settore agricolo;
- **iscritti al Fondo Pensione Lavoratori dello Spettacolo con 50 contributi giornalieri nel 2021**, da cui deriva un reddito non superiore a 35.000 euro;
- **autonomi occasionali privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, già titolari nel 2021 di contratti disciplinati dall'art. 2222 del Codice civile**, iscritti alla Gestione Separata alla data del 18 maggio 2022, che abbiano versato almeno un contributo mensile nel corso del 2021;
- **incaricati di vendite a domicilio, iscritti alla Gestione Separata** alla data del 18 maggio 2022, che possano far valere per il 2021 un reddito superiore a 5.000 euro derivante da tale attività.

Per queste categorie il termine di presentazione delle domande è fissato al 31.10.2022.

Il beneficio è riconosciuto anche ai **lavoratori domestici** assicurati presso la Gestione dei lavoratori domestici dell'INPS, appartenenti alle categorie individuate dal vigente CCNL che prevede le funzioni prevalenti dei collaboratori familiari e degli assistenti alla persona non autosufficiente. Questi devono avere almeno un rapporto attivo alla data del 18 maggio 2022, un reddito 2021 non superiore a 35.000 euro e non devono essere titolari - al momento della presentazione della domanda - di altra attività di lavoro dipendente o di

pensione.

I contratti considerati saranno tutti quelli già in essere, o la cui instaurazione non sia stata respinta, **alla data di entrata in vigore del Decreto (18.05.2022).**

Con riferimento ai soli lavoratori domestici, le istanze potranno essere trasmesse entro il 30.09.2022.

La misura sarà infine liquidata anche ai nuclei beneficiari del **Reddito di Cittadinanza**. Per questi ultimi si provvederà a stanziare la somma maggiorando la rata di luglio, qualora i membri del nucleo non abbiano già beneficiato dello stesso contributo in quanto appartenenti alle altre categorie destinatarie del bonus.

Il calendario dei pagamenti, pertanto, è il seguente.

A **luglio 2022** sarà liquidata la prestazione ai lavoratori dipendenti, ai nuclei beneficiari di Rdc, ai domestici, ai titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione.

A **ottobre 2022** la stessa verrà erogata ai titolari di NASpI, DIS-COLL, alla platea dei beneficiari di disoccupazione agricola 2021 e dei già beneficiari delle ex Indennità Covid 2021 e ai lavoratori appartenenti alle categorie chiamate a presentare domanda.



(Così, comunicato stampa Inps del 25 giugno 2022)

[Link al testo della circolare Inps n. 73 del 24 giugno 2022, con oggetto: INDENNITÀ UNA TANTUM - Indennità *una tantum* pari a 200 euro. Istruzioni applicative e contabili. Variazioni al piano dei conti - Articoli 31 e 32 del decreto-legge del 17 maggio 2022, n. 50](#)

[Link al testo del messaggio Inps del 24 giugno 2022, n. 2559, con oggetto: INDENNITÀ UNA TANTUM - Indennità *una tantum* per i lavoratori dipendenti - Art. 31, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 - Dichiarazione del lavoratore](#)

[Link al testo del messaggio Inps del 21 giugno 2022, n. 2505, con oggetto: INDENNITÀ UNA TANTUM- Messaggio n. 2397/2022 - Indennità *una tantum* per i lavoratori dipendenti - Art. 31, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 - Precisazioni](#)

[Link al testo del messaggio Inps n. 2397 del 13 giugno 2022, con oggetto: INDENNITÀ UNA TANTUM - Lavoratori dipendenti di cui all'art. 1, comma 121 della L.234/2021 anticipata dai datori di lavoro tenuti alla presentazione delle denunce rendiconto - Art. 31, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50](#)



Bonus 200 euro. Tutti i chiarimenti Inps